Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 105° — Numero 204

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 21 agosto 1964 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 Semestrale L. 7.520 Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 5 luglio 1964
registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1964
registro n. 65 Esercito, foglio n. 141

E' conferita la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA DI BRONZO

VENANZETTI Cesare, nato a Trevi (Perugia) il 19 gennaio 1908, sottotenente fanteria di complemento 188° Battaglione coloniale - IV Compagnia. — Comandante di mezza compagnia ascari, improvvisamente circondato da soverchianti forze ribelli, riusciva a stroncare l'attacco avversario, prodigandosi con coraggio ed ardimento. Accortosi che il graduato tiratore di un fucile mitragliatore era stato mortalmente ferito, impugnava l'arma e continuava a colpire il nemico con precise raffiche, infliggendogli gravi perdite. — Conneggi (A.O.I.), 16 - 17 aprile 1941.

(6753)

Decreto presidenziale 23 giugno 1964
registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1964
registro n. 61 Esercito, foglio n. 318

E' concessa ai sottonotati militari la croce al valor militare in commutazione della croce al merito di guerra già loro conferita da Comandi mobilitati per atti specifici di valore compiuti in combattimento durante la guerra 1915-1918:

Determinazione del Comando truppe Albania in data 14 agosto 1920.

ARTUSO Demetrio, nato a Reggio Calabria il 25 settembre 1888, sottotenente Corpo Aeronautico (ora colonnello, deceduto). — Pilota di aeroplano, eseguì numerose missioni di bombardamento, distinguendosi per coraggio ed ardimento. Il suo aereo fu sovente colpito da fuoco di fucileria nemica. — Cielo di Albania, 27 luglio - 2 agosto 1920.

Determinazione del Comando XI Corpo d'armata in data 9 febbraio 1919.

AZZI Giuseppe, nato a Parma il 7 gennaio 1898, sergente maggiore 255° Reggimento fanteria. — Partecipò alle azioni svolte dal proprio Reggimento, distinguendosi, in ogni occasione, per ardimento, spirito di abnegazione e di sacrificio. — Saletuol, giugno 1918 - oltre Piave, ottobre - novembre 1918.

Determinazione del Comando VI Corpo d'armata in data 29 settembre 1918.

CASELANI Amilcare, nato a Cingia del Botti (Cremona) il 9 marzo 1897, soldato 22° Reggimento fanteria. — Per lo ardito comportamento tenuto in combattimento. — Val Cesilla, 16 settembre 1918.

Determinazione del Comando generale dell'Arma di cavalleria in data 2 ottobre 1918.

GIANI Ettore, nato a Trenno (Milano) il 26 agosto 1891, sergente Reggimento Lancieri « Novara ». — Partecipò alla azione su Gorizia ed al combattimento di Monte Santo, dando prova di coraggio, ardimento ed elevato senso del dovere. In quest'ultimo combattimento rimase ferito. — Gorizia - Monte Santo, 1916.

Determinazione del Comando generale dell'Arma di cavalleria in data 20 gennaio 1919.

GIANI Ettore, nato a Trenno (Milano) il 26 agpsto 1891, sergente Reggimento lancieri « Novara ». — Comandante di una pattuglia di esplorazione, noncurante dell'intenso fuoco delle mitragliatrici avversarie, assolveva i suoi compiti con grande capacità ed ardimento. — Brugnera (Livenza), 30 ottobre 1918.

(6752)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 11 agosto 1964, n. 694.

Norme concernenti le provvidenze in favore della cinematografia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1964 e fino al 31 dicembre 1964 si applicano le disposizioni della legge 31 luglio 1956, n. 897, con le modificazioni ed aggiunte contenute nelle leggi 22 dicembre 1959, n. 1097, 22 dicembre 1960, n. 1565, e 14 febbraio 1963, n. 76.

Art. 2.

Per i film le cui denunce di lavorazione risultino presentate dal 1° luglio 1964 alla data di entrata in vigore della presente legge, le autorizzazioni preventive contemplate dalle leggi 29 dicembre 1949, n. 958, e 31 luglio 1956, n. 897, sono concesse, anche a film ultimato, dal Ministro per il turismo e lo spettacolo, sempre che ne sia stata fatta esplicita richiesta o che questa venga effettuata non oltre 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

Per il semestre 1° luglio-31 dicembre 1964, i premi di qualità, previsti dall'articolo 17 della legge 31 luglio 1956, n. 897, modificato dall'articolo 4 della legge 22 dicembre 1959, n. 1097, saranno attribuiti, con le stesse modalità, entro tre mesi dal 31 dicembre 1964 nella misura di tre ai film a lungometraggio e di sessanta ai film a cortometraggio, sempre che siano stati proiettati per la prima volta in pubblico nel semestre.

I film dichiarati « prodotti per la gioventù », presentati alla revisione cinematografica nel semestre 1° luglio-31 dicembre 1964, potranno beneficiare di premi da prelevarsi su un fondo di lire 50 milioni. Detto fondo, da ripartirsi in parti uguali tra i beneficiari e, comunque, in misura non superiore ai 20 milioni per ciascun film, sarà assegnato entro il 30 aprile 1965.

Art. 4.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1° luglio-31 dicembre 1964 si farà fronte mediante riduzione del fondo speciale iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio, per il finanziamento di oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 agosto 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato

MERZAGORA

MORO — CORONA — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 1964, n. 695.

Modificazione dell'art. 17 del regolamento generale dei servizi postali (parte seconda - servizi a danaro), approvato con il regio decreto 30 maggio 1940, n. 775.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, concernente l'approvazione del Codice postale e delle telecomunicazioni;

Visto il regio decreto 30 magio 1940, n. 775, che approva il regolamento generale dei servizi postali (parte seconda - servizi a danaro);

Ritenuta l'opportunità di modificare l'art. 17 del sopradetto regolamento generale dei servizi postali (parte seconda - servizi a danaro);

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico

L'art. 17 del regolamento approvato con regio decreto 30 maggio 1940, n. 775, è modificato come segue:

« L'Amministrazione provvede al risarcimento, in favore degli aventi diritto, del danno derivante da frodi nei servizi a danaro, dopo il passaggio in giudicato della sentenza pronunciata dal magistrato penale.

E' tuttavia in facoltà dell'Amministrazione di disporre il risarcimento del danno anche prima della definizione del procedimento penale, quando dall'inchiesta amministrativa la frode risulti provata e la responsabilità a carico dei dipendenti dell'Amministrazione stessa chiaramente accertata.

Il risarcimento viene senz'altro disposto per quelle frodi che dalla inchiesta amministrativa risultino accertate ai sensi del precedente comma, qualora, a causa della morte del colpevole o per qualsiasi altro motivo, l'autorità giudiziaria non si sia pronunciata in merito ad esse.

Per l'esercizio della facoltà di cui al secondo comma deve essere sentito il Consiglio di amministrazione se la somma da rimborsare eccede le lire centomila.

Se le frodi concernono il servizio dei risparmi l'Amministrazione deve accertare che gli interessati non

abbiano perduto il diritto al risarcimento per inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 138 e 139 del Codice postale e delle telecomunicazioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 aprile 1964

SEGNI

MORO — RUSSO — REALE — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 agosto 1964
Atti del Governo, registro n. 185, foglio n. 47. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 luglio 1964, *n.* **696.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 28. — Dall'elenco degli Istituti della Facoltà di economia e commercio è soppresso il n. 10) « Istituto di studi giuridici », mentre vengono istituiti i seguenti Istituti con il conseguente spostamento della successiva numerazione:

10) Istituto di diritto pubblico;
11) Istituto di diritto privato.

Art. 83. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica (indirizzo inorganico-chimico-fisico) sono aggiunti i seguenti:

Spettroscopia analitica;
(*) Chimica inorganica superiore;
Chimica dello stato solido;
(*) Chimica fisica organica;
(*) Chimica analitica strumentale.

Agli insegnamenti complementari per l'indirizzo organico-biologico sono aggiunti i seguenti:

(*) Chimica organica superiore;
Chimica delle sostanze coloranti;
Petrolchimica;
Chimica degli intermedi;
Chimica applicata organica;
(*) Chimica fisica organica;
(*) Chimica analitica strumentale.

Art. 90, relativo alle propedeuticità degli esami nel corso di laurea in Scienze biologiche, è aggiunta la seguente disposizione: *g)* non potrà essere ammesso a sostenere l'esame di Botanica senza aver prima superato l'esame di Chimica generale ed inorganica.

Art. 94. — All'elenco degli Istituti annessi alla Facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali sono aggiunti quelli di « Istituto botanico » e « Ortobotanico » in sostituzione dell'Istituto di botanica ed orto botanico.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 luglio 1964

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 agosto 1964
Atti del Governo, registro n. 185, foglio n. 44. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 luglio 1964, n. **697.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 67. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina e chirurgia è aggiunto quello di « Virologia applicata alla Epidemiologia ».

Art. 78. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Fisica — per l'indirizzo applicativo e per l'indirizzo generale — è aggiunto quello di « Misure nucleari ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 luglio 1964

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 agosto 1964
Atti del Governo, registro n. 185, foglio n. 41. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 luglio 1964, n. 698.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 22 maggio 1939, n. 1166, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2056, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli da 79 a 82 relativi al corso di perfezionamento in Filologia moderna, sono abrogati e sostituiti dai seguenti con il conseguente spostamento della successiva numerazione:

Scuola di perfezionamento in Filologia italiana e romanza

Art. 79. — E' istituita presso la Facoltà di lettere e filosofia la scuola di perfezionamento in Filologia italiana e romanza.

La durata del corso è di due anni.

Art. 80. — Al corso possono iscriversi i laureati in Lettere o Filosofia o in Lingue e letterature straniere moderne delle Facoltà di lettere.

Art. 81. — Per essere ammessi all'esame di diploma, gli iscritti debbono seguire le lezioni, partecipare alle esercitazioni e superare gli esami orali nelle seguenti discipline:

a) Letteratura italiana (biennale);
b) Filologia romanza (biennale);
c) Storia della lingua italiana (biennale);
d) Storia medioevale o moderna (annuale);
e) Storia della critica (annuale).

E' data facoltà all'iscritto alla scuola di sostituire una delle discipline annuali previste dal piano di studio della scuola di perfezionamento con altra disciplina che abbia maggiore attinenza col suo indirizzo di studi.

Il piano di studi dell'iscritto deve essere sottoposto, all'inizio del corso degli studi, alla approvazione del direttore della scuola e del professore della materia in cui l'iscritto intende sostenere l'esame di diploma.

Art. 82. — Per conseguire il diploma di perfezionamento in Filologia italiana e romanza i candidati debbono presentare e discutere una dissertazione scritta in una delle discipline biennali previste dal piano di studi della scuola, svolta su un tema fissato all'inizio del corso degli studi d'intesa col professore della materia e con l'approvazione del direttore della scuola.

Art. 83. — Il direttore della scuola è designato ogni triennio dal Consiglio di Facoltà nella persona di uno dei professori ordinari delle discipline comprese nel piano di studio della scuola.

Art. 84. — La Commissione degli esami di profitto è quella prevista per i vari insegnamenti, secondo le disposizioni della Facoltà. La Commissione degli esami di diploma, composta di sette membri, è presieduta dal preside della Facoltà; di essa fanno parte il direttore della scuola e cinque professori ufficiali da lui designati.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 luglio 1964

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 agosto 1964
Atti del Governo, registro n. 185, foglio n. 42. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 giugno 1964, n. 699.

Riconoscimento della personalità giuridica della Pia Unione Primaria dell'Adorazione quotidiana sacerdotale e Legione Eucaristica, con sede in Roma.

N. 699. Decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Pia Unione Primaria dell'Adorazione quotidiana sacerdotale e Legione Eucaristica, con sede in Roma, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 agosto 1964
Atti del Governo, registro n. 185, foglio n. 46. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° luglio 1964, n. **700**.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto professionale di Stato per il commercio « L. Einaudi » di Ferrara.

N. 700. Decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto professionale di Stato per il commercio « L. Einaudi » di Ferrara, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 agosto 1964
Atti del Governo, registro n. 185, *foglio n.* 48. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° luglio 1964, n. **701**.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato « L. Settembrini » di Milano.

N. 701. Decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato « L. Settembrini » di Milano, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 agosto 1964
Atti del Governo, registro n. 185, *foglio n.* 49. — VILLA

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1964.

Scioglimento del Consiglio comunale di Alghero.

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Dopo le elezioni del 6 novembre 1960, il Consiglio comunale di Alghero — costituito, per legge, di 30 membri — risultò composto di vari gruppi di consiglieri, di opposte tendenze, singolarmente privi di una decisiva forza numerica.

La prima Giunta municipale fu eletta nell'ambito del gruppo di maggioranza relativa, forte di 14 consiglieri, in virtù dell'appoggio esterno concordato con elementi di altra corrente politica. Senonchè, proprio in ragione dell'alleanza prescelta, si delineò subito, in seno al gruppo anzidetto, una frattura divenuta via via sempre più profonda, tanto che, nell'aprile del 1962, constatata la mancanza di una effettiva base maggioritaria, sindaco ed assessori rassegnavano le dimissioni dalla carica, giudicando la loro posizione non ulteriormente sostenibile.

Nel maggio successivo veniva eletta una nuova Giunta di diverso orientamento politico, ma con dichiarato carattere di ordinaria amministrazione; peraltro, già nel gennaio del 1963 — a seguito dell'approvazione di una mozione di sfiducia coi voti di parte dei consiglieri di maggioranza relativa, favorevoli alla precedente coalizione politica — il sindaco ed un assessore si dimettevano e la loro sostituzione con elementi di identiche tendenze non faceva altro che perpetuare l'equivoco in cui da tempo si dibatteva l'Amministrazione.

Era inevitabile che una situazione del genere si riflettesse negativamente sulla funzionalità degli Organi deliberanti del Comune, la cui attività è stata a lungo infruttuosamente impegnata in inutili discussioni di principio, recriminazioni ed accuse reciproche, mentre sono stati accantonati i più importanti problemi cittadini ed omessi adempimenti di carattere obbligatorio, tra cui, fondamentale, quello riguardante l'approvazione del bilancio preventivo.

Invero, data la persistente carenza della civica Amministrazione, sia il bilancio dell'esercizio 1962 sia quello del 1963 dovettero essere approvati, in via sostitutiva, da apposito commissario regionale; con risultati, peraltro, sostanzialmente negativi giacchè gli organi comunali non furono poi in grado di assicurare, in concreto, la normale gestione del bilancio, mancando di provvedere agli atti di maggior rilievo, segnatamente a quelli per i quali era necessaria una qualificata maggioranza di voti.

Analoga situazione si è riprodotta per il bilancio di previsione del corrente esercizio, il quale, nella seduta consiliare del 6 marzo u. s., riportava soltanto 12 voti favorevoli, insufficienti ad integrare lo speciale « quorum » richiesto dalla legge, dato il connesso mutuo a ripiano del disavanzo economico.

Allo scopo di porre il Consiglio comunale di fronte alle responsabilità derivanti dalla reiterata omissione di un atto obbligatorio così essenziale, il prefetto di Sassari, con decreto del 10 aprile, ordinava la convocazione d'ufficio del Consiglio stesso, per l'approvazione del bilancio, con l'esplicito avvertimento che, in caso di ulteriore inadempienza, avrebbe promosso il provvedimento di rigore previsto dall'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148 della legge comunale e provinciale.

Ma neppure tale intervento si è dimostrato efficace, in quanto, nella seduta del 20 aprile, il Consiglio comunale di Alghero non è stato in grado, ancora una volta, di approvare il bilancio.

Il prefetto, pertanto, considerato che il predetto Consiglio si è dimostrato incapace di superare i contrasti interni che ne impediscono il regolare funzionamento e che la situazione non presenta alcuna prospettiva di positiva evoluzione, ha rappresentato la necessità di far luogo allo scioglimento di quel civico Consesso — di cui, frattanto, ha disposto la sospensione — rilevando come le cause sottostanti alla crisi degli organi comunali siano di tal natura da escludere che l'approvazione del bilancio, ove mai fosse, ancora una volta, effettuata a mezzo di commissario, possa costituire un rimedio di efficacia risolutiva.

Alla luce delle circostanze illustrate, la situazione della Amministrazione comunale di Alghero appare, in effetti, irrimediabilmente compromessa.

Le insanabili divergenze, in seno ad essa, circa le scelte politiche da operare per la formazione di una stabile maggioranza, hanno impedito la costituzione di efficienti organi, ponendo, di conseguenza, l'Amministrazione stessa, sin dall'inizio, nella incapacità di impostare un serio programma di attività, volto alla soluzione dei problemi cittadini ed al miglioramento dei pubblici servizi.

In particolare, poi, il Consiglio comunale ha reiteratamente omesso di provvedere in merito a specifici adempimenti obbligatori, di carattere essenziale, senza che a nulla siano valsi gli interventi surrogatori, rispetto ai bilanci degli esercizi 1962 e 1963, ed il recente formale richiamo per il bilancio del 1964; in ordine al quale, pertanto, deve riconoscersi che un eventuale, ulteriore intervento sostitutivo riuscirebbe, oltre che defatigante, inutile, risolvendosi in un atto di valore meramente formale, inidoneo a garantire la concreta ripresa dell'attività amministrativa.

Ciò posto, si ravvisa la necessità — onde ovviare, in modo risolutivo, ad una situazione antigiuridica che pregiudica gravemente gli interessi del civico Ente — di far luogo al provvedimento proposto.

In tali sensi, si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 17 giugno 1964.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del Consiglio comunale di Alghero ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune stesso, nella persona del vice prefetto dott. Giovanni Cossu Rocca.

Roma, addì 23 luglio 1964

Il Ministro: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il Consiglio comunale di Alghero, diviso da insanabili contrasti interni, si è dimostrato incapace di assicurare il regolare funzionamento della civica Azienda, rimanendo carente in ordine a fondamentali adempimenti di carattere obbligatorio, anche dopo la formale diffida del prefetto;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 17 giugno 1964;

Visti gli articoli 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148 della legge comunale e provinciale e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Alghero, è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giovanni Cossu Rocca, vice prefetto, è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune suddetto fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consigilo stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 25 luglio 1964

SEGNI

TAVIANI

(6326)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1964.
Classificazione tra le provinciali di quattordici strade in provincia di Rieti.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste la legge 12 febbraio 1958, n. 126, e la legge 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto il decreto ministeriale 20 luglio 1960, n. 7514, con il quale:

1) è stato approvato il piano generale compilato, ai sensi dell'art. 16 della suddetta legge, dall'Amministrazione provinciale di Rieti e nel quale sono riportate:

a) le strade già giuridicamente provinciali in virtù delle precedenti disposizioni di legge;

b) le strade in possesso dei requisiti di cui alla citata legge n. 126 per essere classificate provinciali;

2) sono state classificate provinciali quelle strade che, comprese nel detto piano *b*) sono indicate nello elenco allegato come parte integrante al decreto stesso;

Considerato che nel suindicato piano *b*) sono comprese le strade:

1) Spineto: dalla provinciale « Finocchieto » presso il km. 8 alla provinciale Ternana per Cantalupo, km. 4,000;

2) Torrita-Accumoli: dalla Strada statale Salaria presso Torrita ad Accumoli, km. 21,350;

3) Collevecchio-Tarano: dalla strada comunale « Collevecchio » alla provinciale « Tarano-Montebuono », km. 5,600;

4) Forano 1°: dalla strada provinciale « Sabina » presso la Chiesa del Nocchieto all'abitato di Forano Sabino, km. 3,000;

5) Marcetelli-Fiumata: dalla strada « Marcetelli » alla provinciale « Salto-Cicolana », presso Fiumana, km. 6,050;

6) Poggio San Lorenzo-Salaria: dall'abitato di Poggio San Lorenzo alla Strada statale Salaria verso Ponte Buita;

7) Casaprota: dall'abitato di Casaprota alla Strada statale Salaria, km. 10,430;

8) Torri Sabina-Montasola: dalla provinciale Ternana per Cantalupo alla provinciale « Finocchieto », km. 3,220;

9) Salaria-Bivio Ponticelli sulla comunale Scandriglia: dalla strada comunale per Scandriglia alla Strada statale Salaria verso Osteria Sorci, km. 1,780;

10) Celestino Rosatelli: dalla Madonna del Cuore sulla provinciale « Terni-Rieti per Reopasto » alla Strada statale Ternana presso l'aeroporto, km. 2,700;

11) Degli inglesi: dalla provinciale « Farfenze » presso l'abitato di Farfa alla provinciale « Farense », km. 6,100;

12) Torri-Cimitero-Ponte Vacone: dalla provinciale « Sabina-Ramo per Torri » alla provinciale « Ternana per Cantalupo » nei pressi di Ponte Vacone;

13) Tarano-Rocchette: dalla provinciale « Montebuono-Tarano » presso le baracche di San Polo alla provinciale « Magliansabina » (presso Rocchette), chilometri 3,500;

14) Cottanello: dalla provinciale « Fontecerro » alla provinciale « Finocchieto » (bivio Accarina), km. 3,000;

che non sono state classificate provinciali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, e la legge 16 settembre 1960, n. 1014, sono classificate provinciali le quattordici strade indicate nelle premesse, in provincia di Rieti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 giugno 1964

Il Ministro: PIERACCINI

(6185)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1964.
Classificazione tra le provinciali di sei strade in provincia di Parma.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste la legge 12 febbraio 1958, n. 126, e la legge 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto il decreto ministeriale 4 aprile 1960, n. 12045, con il quale:

1) è stato approvato il piano generale compilato, ai sensi dell'art. 16 della suddetta legge, dall'Amministrazione provinciale di Parma e nel quale sono riportate:

a) le strade già giuridicamente provinciali in virtù delle precedenti disposizioni di legge;

b) le strade in possesso dei requisiti di cui alla citata legge n. 126 per essere classificate provinciali;

2) sono state classificate provinciali quelle strade che, comprese nel detto piano *b*) sono indicate nello elenco allegato come parte integrante al decreto stesso;

Considerato che nel suindicato piano *b*) sono comprese le strade:

1) Montanara, km. 11,150;
2) Sorbolo-Ponte Enza, km. 9,700;
3) Strada Molino Sozzi-Castellaro, km. 9,103;
4) Scurano-Ruzzano-Celso, km. 12,400;
5) Castellaro-Rocca di Varsi, km. 8,000;
6) Tizzano-Carrobbio-bivio Corniglio, km. 12,100;

che non sono state classificate provinciali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, sono classificate provinciali le sei strade indicate nelle premesse in provincia di Parma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 giugno 1964

Il Ministro: PIERACCINI

(6192)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1964.
Classificazione tra le provinciali di trentaquattro strade in provincia di Salerno.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste la legge 12 febbraio 1958, n. 126, e la legge 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto il decreto ministeriale 17 giugno 1960, n. 22761, con il quale:

1) è stato approvato il piano generale compilato, ai sensi dell'art. 16 della suddetta legge, dall'Amministrazione provinciale di Salerno e nel quale sono riportate:

a) le strade già giuridicamente provinciali in virtù delle precedenti disposizioni di legge;

b) le strade in possesso dei requisiti di cui alla citata legge n. 126 per essere classificate provinciali;

2) sono state classificate provinciali quelle strade che, comprese nel detto piano *b*) sono indicate nello elenco allegato come parte integrante al decreto stesso;

Considerato che nel suindicato piano *b*) sono comprese le strade:

1) *b*) Gorga-Cecerale (strada dell'Alto Cilento . . . . km. 18,955
2) Sant'Antonio a Picenza-Incarto-Ponte Asa-quadrivio Angelo . . . » 4,461
3) *b*) Innesto Strada statale 18/S. Lucia di Sopra-Santa Lucia Inferiore . . » 2,575
c) Santa Lucia Inferiore-Aversana-Litoranea . » 5,685
4) Innesto Statale 18 a Pratole-San Vito-innesto Statale 164 . » 5,095
5) Olivella-Falagato-Matinella . » 5,418
6) Strada Gromola - dalla Strada statale 18 a Foce Sele (innesto Litoranea) » 6.228
7) Matinelle-innesto Statale 166 » 7,492
8) Strada Falagato-Corneto . » 4,627
9) Dalla Statale 166 alla provinciale per Giungano . . » 7.562
10) Dalla Statale Amalfitana (bivio Sponta) alla Chiesa Nuova (Statale Amalfitana) . . . . » 3,000
11) Via Badia (innesto provinciale numero 3 fra San Lorenzo e Angri) via Santa Lucia di Sant'Egidio Monte Albino-innesto Statale 18 . . . . km. 1,800
12) Dalla Strada statale 88 ad Acquamela-Cimitero-Casalbarone-Starza Saragnano-innesto provinciale n. 27 . . . . » 1,000
13) Ogliastro Marina-Torre di Ogliastro . . . . » 0,950
14) Innesto provinciale n. 22-Torello di Castel San Giorgio . . . . » 0,500
15) Fimiani-Stazione di Codola . . . » 1,500
16) Pagliarone (innesto statale 18)-San Vito . . . . » 2,900
17) Innesto Statale 164 (Macchia)-Capaccola . . . . » 2.500
18) Innesto Statale 164-Pianella . . » 1,200
19) Innesto provinciale n. 26-Gauro . » 1,500
20) Innesto provinciale n. 26-Occiano » 1,000
21) Dal Monte San Giacomo alla località Raccio . . . . » 13,000
22) Dalla statale 18, nei pressi del mercato ortofrutticolo, a San Marzano-incrocio via Filettino . . . . » 3,500
23) Innesto provinciale n. 36-Punta della Carpinina . . . . » 1,000
24) Macchiaroli-Codaglioni-Ponte Mesole-innesto Statale 19 . . . . » 4,620
25) Via Staglio - tra la Cupa Siglia alla provinciale per Giffoni . . . . . » 0,880
26) Cupa San Martino - tra la Statale 18 e la provinciale per Giffoni . . » 0,560
27) Bivio Altimare-S. Mango Piemonte » 2,000
28) Dalla provinciale Quarto-Sarno ad Orto Loreto . . . . » 1,650
29) Via Capone - dalla Statale 18 allo innesto di via Bosco . . . . » 1,150
30) Dalla provinciale 11 Barizzo-Albanella, per Borgo San Cesareo, alla strada Falagato-Corneto . . . . » 5,137
31) Acquamela-Aiello . . . . » 0,800
32) Dalla provinciale n. 14 (quadrivio Torretta) alla contrada Annunziata . . » 2,000
33) Dalla strada Castel San Giorgio-Mercato San Severino a Santa Maria a Favore ed alla provinciale n. 4 Camerelle-Mercato San Severino . . . . » 1,125
34) Dalla provinciale n. 46 presso San Martino al rione S. Cono di Laureana Cilento . . . . » 1,400

Sommano . . . km. 124,770

che non sono state classificate provinciali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, e la legge 16 settembre 1960, n. 1014, sono classificate provinciali le trentaquattro strade indicate nelle premesse, in provincia di Salerno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 giugno 1964

Il Ministro: PIERACCINI

(6187)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1964.

Classificazione tra le provinciali di nove strade in provincia di Livorno.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste la legge 12 febbraio 1958, n. 126, e la legge 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto il decreto ministeriale 9 maggio 1960, n. 1770, con il quale:

1) è stato approvato il piano generale compilato, ai sensi dell'art. 16 della suddetta legge, dall'Amministrazione provinciale di Livorno e nel quale sono riportate:

a) le strade già giuridicamente provinciali in virtù delle precedenti disposizioni di legge;

b) le strade in possesso dei requisiti di cui alla citata legge n. 126 per essere classificate provinciali;

2) sono state classificate provinciali quelle strade che, comprese nel detto piano *b*) sono indicate nello elenco allegato come parte integrante al decreto stesso;

Considerato che nel suindicato piano *b*) sono comprese le strade:

1) Via del Vaiolo-Strada statale n. 1-Nibbiaia-strada provinciale traversa Livornese, km. 10+000;

2) Via della Giunca-(Rosignano marittimo - Statale Emilia), km. 3+000;

3) Via dei Forni-(Suvereto-Forni-via di Montioni), km. 6+175;

4) Via della Parata-(rio Elba-Cavo), km. 9+000;

5) S. Ilario-La Pila, km. 5+700;

6) Ponte della Civillina-ponte del Noferi, chilometri 2+800;

7) Bivio San Pietro-Cavoli, km. 1+355;

8) Bivio Valdana-Lacona, km. 5+000;

9) Provinciale Porto Azzurro-Cavo-Casa di pena di Portolongone, km. 1+700;

che non sono state classificate provinciali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, e della legge 16 settembre 1960, n. 1014, sono classificate provinciali le nove strade indicate nelle premesse, in provincia di Livorno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 giugno 1964

Il Ministro: PIERACCINI

(6188)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1964.

Classificazione tra le provinciali di dieci strade in provincia di Modena.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste la legge 12 febbraio 1958, n. 126, e la legge 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto il decreto ministeriale 5 settembre 1960, numero 12013, con il quale:

1) è stato approvato il piano generale compilato, ai sensi dell'art. 16 della suddetta legge, dall'Amministrazione provinciale di Modena e nel quale sono riportate:

a) le strade già giuridicamente provinciali in virtù delle precedenti disposizioni di legge;

b) le strade in possesso dei requisiti di cui alla citata legge n. 126 per essere classificate provinciali;

2) sono state classificate provinciali quelle strade che, comprese nel detto piano *b*) sono indicate nello elenco allegato come parte integrante al decreto stesso;

Considerato che nel suindicato piano *b*) sono comprese le strade:

1) Modena-Cantone-Castelnuovo R. Cà di Sola-Castelvetro-Vignola, km. 21,870;

2) Bivio provinciale Modena-Carpi presso Lesignana-Campogalliano-confine provinciale per Reggio Emilia, km. 7,480;

3) Castelfranco-confine bolognese per San Giovanni Persiceto, km. 5,980;

4) Bivio Strada statale n. 9 presso Marzaglia-Magreta-Sassuolo, km. 12,580;

5) San Possidonio-bivio provinciale di Concordia in località Ponte della Rovere, km. 3,980;

6) Bivio Strada statale n. 12 in località San Giacomo Roncole-Cavezzo, km. 3,150;

7) Bivio provinciale Pedemontana presso bivio Zecchese-confine bolognese per Castello di Serravalle, chilometri 1,130;

8) Santa Maria Mugnano (bivio strada di Castelvetro)-Montale-Pozza-Puianello (bivio strada di Puianello), km. 16,730;

9) Fiorano-Formigine, km. 4,680;

10) Pietravolta-Fontanaluccia-confine Reggiano per Gazzano, km. 6,300;

che non sono state classificate provinciali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, e della legge 16 settembre 1960, n. 1014, sono classificate provinciali le dieci strade indicate nelle premesse, in provincia di Modena.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 giugno 1964

Il Ministro: PIERACCINI

(6190)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1964.

Classificazione tra le provinciali di diciannove strade in provincia di Caserta.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste la legge 12 febbraio 1958, n. 126 e la legge 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto il decreto ministeriale 24 luglio 1960, n. 3068, con il quale:

1) è stato approvato il piano generale compilato, ai sensi dell'art. 16 della suddetta legge, dall'Amministrazione provinciale di Caserta nel quale sono riportate:

a) le strade già giuridicamente provinciali in virtù delle precedenti disposizioni di legge;

b) le strade in possesso dei requisiti di cui alla citata legge n. 126 per essere classificate provinciali;

2) sono state classificate provinciali quelle strade che, comprese nel detto piano *b*) sono indicate nello elenco allegato come parte integrante al decreto stesso;

Considerato che nel suindicato piano *b*) sono comprese le strade:

1) Comuni di Santa Maria a Vico e San Felice a Cancello - strada Fiume (dalla Strada statale 7 alla provinciale Messervola) . . km. 2,000

2) Comune di Arienzo San Felice - strada Cappella (dalla Strada statale 7 nei pressi del km. 230 alla provinciale Messercola nei pressi del ponte Trave) . » 1,500

3) Comune di Tora e Piccilli - strada Piccilli-bivio Strada statale 6 (dalla Strada statale 6 nei pressi del km. 166 alla provinciale bivio Piccilli-Tora Conca) » 3,000

4) Consorzio bonifica Basso Volturno - strada Carditello-La Foresta (dalla Strada statale 264 in località La Foresta attraverso il Villaggio di Carditello ai RR. Lagni in località Ponte Sant'Antonio) . » 6,000

5) Comune di San Gregorio d'Alife - strada Miralago-Rena Rossa (dalla Strada statale Matessina nei pressi del km. 20 alla località Rena Rossa) » 1,500

6) Consorzio bonifica Basso Volturno - strada Carditello - San Tammaro - Strada statale 7 *bis* (dalla Strada statale 7 *bis* in San Tammaro attraverso il Villaggio Carditello fino alla provinciale Vaticali) . » 8,300

7) Comune di Ciorlano - strada Ciorlano-Strada statale 158 (dall'abitato di Ciorlano alla Strada statale 158) . » 1,850

8) Comune di Prata - strada Prata-Prata Vecchia-Strada statale 158 (dall'abitato di Prata Sannitia alla Strada statale 158) » 1,500

9) Comune di Piana di Caiazzo - strada Ponte dell'Olio (dalla Strada statale 264 nei pressi del km. 42 in località Truli fino alla provinciale Barignano-Cisterna-Liberi) » 3,000

10) Comune di Piana di Caiazzo e Castel-Campagnano-strada Villanova-Cesarano (dalla Strada statale 87 alla provinciale Piana di Caiazzo Castelcampagnano) » 2,500

11) Comune di Teano e Caianello - strada prolungamento provinciale Teano-Caianello (dalla Teano-Caianello alla Strada statale 6 nei pressi di Virano Scalo) . » 0,800

12) Comune di Calvi Risorta - strada Demanio Calvi-provinciale Brezza (dalla Strada statale 7 nei pressi del km. 189 attraverso la località Casina Reale e fino alla provinciale Brezza) » 8,500

13) Comune di Francolise - strada Cesi-Mufata (dalla provinciale Brezza in Santo Andrea del Pizzone alla provinciale Mondragone primo tratto) » 1,750

14) Comune di Carinola - strada Statale 7-Casale-bivio Cappelle (dalla Strada statale 7 nei pressi del km. 177 alla provinciale bivio Cappelle-Casale-Strada statale 7) » 2,000

15) Comune di Valle di Maddaloni - strada Sannitica secondo tratto - Bagnoli (dalla Strada statale 265 nei pressi di Valle di Maddaloni al confine della provinciale di BN in località Bagnoli) . . . . » 1,200

16) Comune di Caiazzo - strada Guadanello-Ponte della Vecchia (dalla Strada statale 87 fuori l'abitato di Caiazzo alla Strada statale 158) . . . . km. 2,200

17) Comune di Marcianise - strada provinciale Groia-provinciale Cantone (dalla Strada statale 265 alla provinciale Groia nei pressi del cimitero di Marcianise) . . » 1,500

18) Consorzio di bonifica Sannio-Alifano - strada Torrione-Puglianello (dalla Strada statale 158 nei pressi del ponte Margherita al Quadrivio San Simeone e fino al confine con la provincia di Benevento) . . » 11,000

19) Consorzio di bonifica Basso Volturno - strada provinciale via delle Dune-provinciale Santa Maria a Cubito-Arnone (dalla provinciale Santa Maria a Cubito Arnone alla provinciale via delle Dune nei pressi del cavalcavia della direttissima) . . . . » 2,500

che non sono state classificate provinciali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, e la legge 16 settembre 1960, n. 1014, sono classificate provinciali le diciannove strade indicate nelle premesse, in provincia di Caserta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 giugno 1964

Il Ministro: PIERACCINI

(6184)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1964.

Classificazione tra le provinciali di dodici strade in provincia di Latina.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste la legge 12 febbraio 1958, n. 126, e la legge 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto il decreto ministeriale 29 settembre 1960, numero 13424, con il quale:

1) è stato approvato il piano generale compilato, ai sensi dell'art. 16 della suddetta legge, dall'Amministrazione provinciale di Latina e nel quale sono riportate:

a) le strade già giuridicamente provinciali in virtù delle precedenti disposizioni di legge;

b) le strade in possesso dei requisiti di cui alla citata legge n. 126 per essere classificate provinciali;

2) sono state classificate provinciali quelle strade che, comprese nel detto piano *b*) sono indicate nello elenco allegato come parte integrante al decreto stesso;

Considerato che nel suindicato piano *b*) sono comprese le strade:

1) Strada denominata stradone, km. 2,250;

2) Strada consolare dalla Marittima alla Strada statale Appia attraverso i territori dei comuni di Priverno, Sonnino, Terracina, km. 22,000;

3) Strada Giulianello-Cisterna per Torrecchia Nuova, km. 11,000;

4) Strada delle Quercie, km. 10,500;

5) Pozzo Cafone, km. 1,900;

6) Strada lunga da Borgo Isonzo a Borgo Santa Maria, km. 7,300;
7) Strada consolare dalla provinciale Ninfina allo Scalo di Sezze, km. 10,200;
8) Strada allacciante il vecchio e il nuovo centro di Spigno Saturnia, km. 4,000;
9) Strada Ambrifi-Pastena, km. 4,000;
10) Strada Atratina, km. 0,450;
11) Strada via Cristoforo Colombo, km. 0,100;
12) Strada Nunazio Planco, km. 2,150,
che non sono state classificate provinciali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, e la legge 16 settembre 1960, n. 1014, sono classificate provinciali le dodici strade indicate nelle premesse, in provincia di Latina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 giugno 1964

Il Ministro: PIERACCINI

(6193)

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1964.
Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Nuoro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1962, di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Nuoro e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita, nella provincia di Nuoro presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Longo dott. Matteo, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro, presidente;

Serra Salvatore, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Russo geom. Salvatore, rappresentante del Genio civile, membro;

Pala dott. Giovanni, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura, membro;

Romagna per. agr. Sebastiano, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, membro;

Melis Mario, Falchi Mario, Piras Giovanni Angelo, Cancedda Giovanni. Pischedda Goffredo, Floris Franco, Abis Trento Antonio, rappresentanti dei lavoratori, membri;

Melis cav. Paolo, Marras Amanzio, Mura rag. Antonio e Deriu geom. Pietro, rappresentanti dei datori di lavoro, membri;

Ticca dott. Giovanni Antonio, rappresentante dei coltivatori diretti, membro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 luglio 1964

Il Ministro: Bosco

(6254)

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1964.
Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Vicenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1962, di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Vicenza e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita, nella provincia di Vicenza presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Giusti dott. Domenico, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro, presidente;

Facchin dott. Antonio, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza;

Borrelli dott. ing. Antonio, rappresentante del Genio civile, membro;

Serra dott. Gaspare, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura, membro;

Busana per. agr. Lindo, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, membro;

Bari Luigi, Zanotto Luigi, Dani Pietro, Bressan Aldo, Bagnara Gino, Fava Ivo e Potente Ettore, rappresentanti dei lavoratori, membri;

Sanguinetti dott. Angelo, Zangari Giampaolo, Tognato cav. Turiddu e Cioci Gino, rappresentanti dei datori di lavoro, membri;

Bizzotto dott. Albino, rappresentante dei coltivatori diretti, membro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 luglio 1964

Il Ministro: Bosco

(6256)

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1964.

Classificazione fra le comunali della strada di bonifica « dalla Parrina al Priorato » in comune di Orbetello (Grosseto).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la delibera 8 novembre 1963, n. 503, con la quale il comune di Orbetello ha espresso parere favorevole alla classifica fra le comunali della strada di bonifica « dalla Parrina al Priorato »;

Visto il voto 19 maggio 1964, n. 961, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso parere favorevole alla classifica fra le comunali della strada in parola;

Ritenuto che per la strada suindicata ricorrono le condizioni volute dagli articoli 7 e 10 della citata legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Decreta:

La strada di bonifica « dalla Parrina al Priorato » della lunghezza complessiva di km. 2,798 è classificata comunale ed inclusa nell'elenco del comune di Orbetello (Grosseto).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 luglio 1964

Il Ministro: PIERACCINI

(6253)

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1964.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Pavia.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1962, di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Pavia e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita, nella provincia di Pavia presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Papa Fulvio, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro, presidente;

Piccione dott. Giuseppe, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza;

De Caro ing. Antonio, rappresentante del Genio civile, membro;

Ruffino dott. Luigi, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura, membro;

Ritagliati dott. Aldo, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, membro;

Schneck Manfredo, Bordoni Franco, Bertelli Eros, Barisio Antonio, Ferrero Ugo, Lisca geom. Giuliano e Tommasi Vittorio, rappresentanti dei lavoratori, membri;

Maggiani dott. Renato, Fraschini Giancarlo Panzoni cav. uff. Scipione e Campi cav. rag. Guglielmo, rappresentanti dei datori di lavoro, membri;

Ramaioli cav. Attilio, rappresentante dei coltivatori diretti, membro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 luglio 1964

Il Ministro: BOSCO

(6255)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1964.

Delimitazione delle zone, in provincia di Caltanissetta, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche dal 1° marzo 1962 al 15 marzo 1964.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Viste le leggi 21 luglio 1960, n. 739 e 14 febbraio 1964, n. 38, recanti provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Visto l'art. 1 della citata legge 21 luglio 1960, n. 739, che prescrive la delimitazione a cura del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro delle zone nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche cui possono essere concesse le provvidenze previste nello stesso articolo;

Visto l'art. 1, secondo comma, lettera *a*), della legge 14 febbraio 1964, n. 38, che autorizza la spesa destinata agli interventi preveduti nel citato art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, per i danni cagionati alle aziende agrarie dagli eventi naturali di carattere eccezionale durante il periodo dal 1° marzo 1962 al 15 marzo 1964;

Sentiti l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e l'Ispettorato ripartimentale delle foreste per la provincia di Caltanissetta;

Decreta:

Per la provincia di Caltanissetta si delimitano, ai sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, le seguenti zone per le calamità naturali e le eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dal 1° marzo 1962 al 15 marzo 1964:

comune di Mussomeli, per le località Cannitello, Torretta, Serra del fico, Piano del Lago, Crocefia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 luglio 1964

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(6174)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1964.

Delimitazione delle zone, in provincia di Catania, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche dal 1° marzo 1962 al 15 marzo 1964.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Viste le leggi 21 luglio 1960, n. 739 e 14 febbraio 1964, n. 38, recanti provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Visto l'art. 1 della citata legge 21 luglio 1960, n. 739, che prescrive la delimitazione a cura del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro delle zone nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche cui possono essere concesse le provvidenze previste nello stesso articolo;

Visto l'art. 1, secondo comma, lettera *a*), della legge 14 febbraio 1964, n. 38, che autorizza la spesa destinata agli interventi preveduti nel citato art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, per i danni cagionati alle aziende agrarie dagli eventi naturali di carattere eccezionale durante il periodo dal 1° marzo 1962 al 15 marzo 1964;

Sentiti l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e l'Ispettorato ripartimentale delle foreste per la provincia di Catania;

Decreta:

Per la provincia di Catania si delimitano, a' sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, le seguenti zone per le calamità naturali e le eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dal 1° marzo 1962 al 15 marzo 1964:

comune di Castiglione di Sicilia, per le località Passo Pisciaro, Volta Sciara, Maganazzi, Panebianco, Marchesa, Zotto rinotto, Puntale Cipollazzi, Monte Dolce, Fosso Mondello, Piano Daini, Solicchiata, Passo Chianche, Pilan, Guardiola, Passo Cannone, Barbecchi, Pettino cerella, Battiati, Schigliatore, Grotta Paglia;

comune di Linguaglossa, per le località Passo Sciara, Barriglione, Martinelle, Arrigo Soprano, Friera, Rovolazzo, Vaccarile, Borriglione, Arrigo, Torre, Alboretto, Vinci, Cinotta, Chiusa del Signore, Malopasso, Bardazza, Chiovazze, Giovazze;

comune di Milo, per le località Sambuco di Cavagrande, Fornazzo, Fornaci, Scarbaglia, Rinazzo, Cavagrande, Dagalone, La Cava, Soglio Cava, Cava Nuda, Soglio, Cava, Praino, Sciara, Piraino, Finaita Campanaro, Zappino, Carlino, Nespole, Urnazza, Volpara, Cacoccila, Prima, Salice, Finaita, Volpari, Nespola, Volpare, Puma, Milo Mulini, Caselle, Algerazzo, Piano Grande, Cupola, Aranci.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 luglio 1964

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(6176)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1964.

Delimitazione delle zone, in provincia di Reggio Calabria, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche dal 1° marzo 1962 al 15 marzo 1964.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Viste le leggi 21 luglio 1960, n. 739 e 14 febbraio 1964, n. 38, recanti provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Visto l'art. 1 della citata legge 21 luglio 1960, n. 739, che prescrive la delimitazione a cura del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro delle zone nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche cui possono essere concesse le provvidenze previste nello stesso articolo;

Visto l'art. 1, secondo comma, lettera *a*), della legge 14 febbraio 1964, n. 38, che autorizza la spesa destinata agli interventi preveduti nel citato art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, per i danni cagionati alle aziende agrarie dagli eventi naturali di carattere eccezionale durante il periodo dal 1° marzo 1962 al 15 marzo 1964;

Sentiti l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e l'Ispettorato ripartimentale delle foreste per la provincia di Reggio Calabria;

Decreta:

Per la provincia di Reggio Calabria si delimitano, a' sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, le seguenti zone per le calamità naturali e le eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dal 1° marzo 1962 al 15 marzo 1964:

comuni di Africo, Agnana Calabra, Antonimina, Ardore, Bagaladi, Benestare, Bianco, Bivongi, Bova, Bovalino, Bova Marina, Brancaleone, Bruzzano Zeffirio, Camini, Canolo, Caraffa del Bianco, Cardeto, Careri, Casignana, Caulonia, Ciminà, Condofuri, Ferruzzano, Gerace, Gioia Tauro, Gioiosa Jonica, Grotteriafi Locri, Mammola, Marina di Gioiosa Jonica, Maropati, Melito di Porto Salvo, Monasterace, Montebello Jonico, Motta San Giovanni, Palizzi, Pazzano, Placanica, Platì, Portigliola, Riace, Roccaforte del Greco, Roccella Jonica, Roghudi, Samo, San Giovanni di Gerace, San Lorenzo, San Luca, San Procopio, Santa Agata del Bianco, Sant'Ilario dello Jonio, Siderno, Staiti, Stignano, Stilo, Taurianova, Terranova Sappo Minulio, tutti per l'intero territorio comunale;

comune di Anoia, per le località Passo di Buglio, Metramo, Giuncari, San Vincenzo, Patà, Rupilà, Arena, Morogallico, Sciarapotamo, Coccovento, Fitì, Cofrile, Cipressi, Gioia del Prete, Mallampuri, San Giorgiello, Aracri, Fontana, Colello, Addesi, Combo, Maffadda Arena, Zigò, Castello, Fosso Torre Riace, Bella Olivara;

comune di Candidoni, per le località San Buco, Sbaglia, Marapotamo, Baraccone, Mastro, Vecchia Nicotera, Sovareto, Mammella, Carao, Galateria, Ficara, Ferraro, Duca, Contura, Meduri, Custo, San Giovanni, Mottoia, Trivio, Schiavone, Cisterna;

comune di Cinquefrondi, per le località Gunno, Rosario, Mafalda, Anoia, Zigò, Busale, Corvo, Colacorvo, Riace, Finocchiaro, Marinaro, Sali:o, Aracri,

Carlizzi, Bussale, Pizzicata, Alterusa, Prunie, Giambone, Santo Pantò, Ventriconi, Sgradi, Pazzora, Vallone Garonfalo, Cucolo, Sant'Elia, Perrera;

comune di Cittanova, per le località Sant'Antonio, San Pietro, Basilicò, Votano, Gran Feudo, Petrulli, Tripodi, Tornese, Carbonara, Vittoria, Giorgia, Pizzo del Ladro, Calò, San Costantino, Petrizzi, Aloe, Le Foreste, Liferche, D. Livia, Fiolli, Marchibelli, Orca, Calomera, Monticello, Taccone, Tiffallo, Policusa, Oliveto, Acero, Brucarelle, Crocefisso, Suvarelli I, Vacale, Petraccio, Razzà, Melone, Sotto Gioco, Del Gioco;

comune di Cosoleto, per le località Lindo, Duverso, Filesi, Serra di Cosoleto, Santa Caterina, Colucci, Acquabona, Santa Maria, Gromolà, San Nicola, Fosso Mundo, Spartivento, Canale, Ponte Toscano, Vasì, Calle, Petrazza, Semina, Gorna, Perivaglio, Sperone, Cuzzo, Celeste, Acquaro Celeste, Fontanelle, Macellaro, Mundo;

comune di Delianuova, per le località Maromuto, Chianti, Prestangioletto, Cuzzi, Tigani, Giafr, Duverso, Marzolo, Roimeno, Pietra Grande, De Misuli, Profiti, Capandona, Ropilà, Costantino, Mozzarelle, Demisuli;

comune di Feroleto della Chiesa, per le località Fontana, Granatara, Castellace, Gonca, Giardinello, Mariani, Medichello, Selvaggio, Ginestra, San Biagio, Panarà, Bellocco, Giarlandina, Giardini, Rocca, Belarda, Lavina, Castagnari, Anghilla, Tosaré, S. Eranò, Grazia, San Basile, Maropati, Vignegrandi, Calvario, Mangele;

comune di Giffone, per le località Vallone Agromolaro, Cogliolo, Vallone Crociera, Gabella, Melia, Riace Eia, Vicariti, Conturella, Vallone Cataratti, Vallone Pesce, Pergoli, Filesi;

comune di Laurearia di Borrello, per le località Sperruzza, Vescovado, Mesima, Rosara, Moladendera, Corigliano, Falduto, Fiolo, Foggia, Fiume, Cannata, Barletta, Duca, Pecoraro, Mesure, S. Agostino, S. Zaccaria, S. Giovanni, Conea, Condò, Barbasano, Campo, Torre, Fagotto, Anguilla, Malo, Ciucciola, Fondaco Vecchio, Valle Grande, Massenzi I, Macrini, Muritundina, Gridella, Melia, Pianarella, San Marco, Villa Maria, Carrozza, Guglia, Elice, Lacamera, Alice, Rose, Fontana, Acqua, Barbarelli, Fermaggi, Marraffina, Soli, Sordello, Argirò, Reschia, Miceli, Mulino, Perdipane, Caldara, Goleazzo Cornacoli, Muline, S. Sosti;

comune di Melicuccà, per le località Nefrico, Perrociello, Caracciolo, Pietralamia, Basilicò, Grappeda, Mangano, Calamona, Vina, Santa Caterina, Lincari, Fiersa, Petruccio, Enfasi, Vucolo, Longobardo, Scriselle, Montecaravé, Cofò, Croce, Le Chiuse, Taverna, Colarrigo, Cappuccini, Gallone, Licri, Donna Giglia, S. Todero, Spasaro, Festina, Delle Poste, Dell'Antenna, Zingara, Sant'Oreste, Acqua dei Cieli, Bosco, Lacco di Mura, Mastrolia;

comune di Melicucco, per le località Rotonda, Acqua Bianca, Passo di Buglio, San Fili, Ficarazza, Goni, Vacale, Pezzullo, Olivalelli, Sciarapotamo, Fontana Nuova, Melicucco, Pittarello, Tuffano, Fontana Vecchia, Don Rocco, Riccioni, Angione, Petrara, Molini, Calacello, Ierapotamo, Carbonello, Pordenzia, Potuto, Oliveto Vecchio, Baronelli, Primogonito, San Giorgetto, Contura, Giardinello;

comune di Molochio, per le località Razzà, Campicciolo, Donna Santa, Careffa, Fiumara Sicca, San Nicola, Marra, Castaneto, Vallone Musudera, Vallone delle Pietre, Strazza Torretta, Marro, Cartara, Sole, Acquafredda, Bardi;

comune di Oppido Mamertina, per le località Nocarello, Quarantana, Esanocle, Trappeto, Cavaliere, Calabrò, Molino, Fischia, Crocifisso, Quartaglie, Oliva, Ferramolino, Borgo, Sambuco, Castellace, Puzzaré, Riganari, Pupa, Miversiza, Coluci, Nicina, Iona, Porcello, Vallone Birbo, San Giovanni, Boscaino, Mella, Commanneria Superiore, Barbone, Figurella, Massignadi, San Miré, Loddeni, Oppido Vecchio, Rocca, Fellusa, Cristina, Piminoro, D'Aspromonte;

comune di Palmi, per le località Giambra, Gonia, Ficarelle, Passo di Monsignore, Pantano, Traviano, Fontana, San Filippo, Ficarazze, Cozzea, Cropo, Commenda, Sidarello, Sidaro, San Mercurio, Rinazzo, Rocca di Cola di Reggio, Monaca, Folari, Strazzata, Pille, San Giorgio, Paluce, Salice, Torre Spinelli, Castagnara della Guardia, Costiera, Morgia, San Michele, Abate Mazzeo, Conea, Sant'Elia, Iatrinoli;

comune di Polistena, per le località Morgante, Petrulli, Orfanelle, Tornese, Vittoria, Monacelli, Callò, Cuntura, Vacale, San Giovanni, Pumatorno, Villa, Pisdari, Santa Caterina, Ficarazza, San Domenico, Saponaro, Sbaratto, Sigilli, Torre, Baldassare, Ortara, Saettone, Palumbo, Carranza, Sgradi, Molinello, San Rocco, Ierapotamo, San Biagio, Vignali, Pantano, Belà, Peschiera, Santa Domenica, Pietraro;

comune di Reggio Calabria, per le località Pellaro, Cataforio, Caciola, Medda, Chilone, Tracale, Acqua, Martorano, Vulghidà, Amara, Pantano, Lungo, Castagneto di Mazza, San Giovanni, Badia, Potito, Michelettta, Riparo, San Pietro, Cannavò, Sala, San Lorenzello, Praca, Mandarano, Fuculia, Frischia, Pittari, Limma, Entrata, Zagaria, Pendola, San Leo, Lebbro, Sculibrà, Santa Venere, Salice, Linazzo, Bosco, Castagnarella, Liddu, Pansera, Messinese, Gallina, Ravagnese, Saracinello, San Giorgio, Croce di Valanidi, Luppinari, Oliveto, Cilea, Cerasari, Pernasiti, Candico, Immacolata, Gumeno, Rosario, Melara, Trunca, Santa Venere, Embrici, Sant'Andrea, Faldaliscia, Armo, Pendola, San Pancrazio, Murroco, Aretina, Puzzi, Fontana, Lutra;

comune di Rizziconi, per le località Conche, Palombaro, Suvereto, Gatto, Ravese, Olmolongo, Giacchinello, Cimbalello, Crocevia, Magaro, San Pietro, Croce Tripodi, Sant'Antonio, San Simino, Grasso, Monaca, Pedarace, Pellaro, Petto del Medico, Mattarossa della Posta, San Leo, Cannavà, Augimeri, Foresta, Quarantana, Cariati, Acqua dei Monaci, Pelizza, Ingarfò, Gorne, Commenda, Gabbelloni, San Giovanni, Pacifico, Cannone, Spina, Audelleria, Abate Antonio;

comune di Rosarno, per le località Amedeo, Immacolata, Scevola, Lamia, Gorne, Calamone, Croce, Colline, Santa Carricela, Ficarazza, Sbandato, Mastrilli, Stoppa, Indicello, Mesima, Stradone, Bosco, Rosiana, Conche, Corazzolo, Gelsa, Lu Cuccu, Perroni, Zomain, Contessa, Zimbario, Petrurusello, Crizzosa, Cimitero, Serricella, Mulino, Olmello, Petrilluso, Scrivaro, Metramo, Acqua Bianca, Ficarazza, Vacale, San Fili, Campizzi, Santopoli, Gropola, Coppola, Croce Tripodi, Sant'Antonio, Sciarapotamo;

comune di San Giorgio Morgeto, per le località Vallone Lacchi, Muscherà, Spatario, Ierapotamo, Fra Paolo, Olmi, Feliciarana, Musa, Cocuzzi, Vacale, Bellarello, Vallone Acqua delle Fate, Cerasara, Santa Domenica;

comune di Santa Cristina d'Aspromonte, per le località Ienerà, Calvario, Boscaino, Ponte Muratto, Cancello, Galimi, Labrichi, Currao, Valle Stretta, Fosso Valle, Fosso Monacelli, Birbo, Campo Sparaco, Ligoria, Calabrò, Trachè, Modia, Zervò, Cataldo;

Comune di Sant'Eufemia d'Aspromonte, per le località Covala, Colacaruso, San Bartolomeo, Pietrazze, Badia, Petto, Peras, Peras Superiore, Caldarella;

comune di Seminara, per le località Strazzata, San Vito, Delleria, Galena, Ronciglio, Caforchie, Due Vie, Porsicara, Castagnara, Santa Lucia, Vallone Paterno, Ficarazza, Mortara, Passo di Cavallo, Olivaretti, Macchera, Vina, Torbido di Sant'Anna, Santa Venere, Baracciolo, Papare, Mangano, Mulino Superiore, Costa Grillo;

comune di Sinipodi, per le località Siavo, San Bruno, Lindò, Pietrade, Salmata, Lepisso, San Giuseppe, Vallone Rivona, Fiumara Torbido, Grotte, Petti, Corvo, Duverso;

comune di Varapodio, per le località Polpà, Barbara, Marro, Gabellesanza, Boscaino, Mendolara, Ferrandina, Porcello, Rinalifonso, Giardino Grande, Cavaliere, Calcara, Spartà, Resta, Petrulli, Bozzara, Ropa, Iona, Querce, Vallone Pedace, Piraca, Gerrazzo, Vallone Acquafredda, Gabelle, Schiavello, Vallone Uomo Morto, Castello, Favaone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Uffficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 luglio 1964

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(6172)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1964.

Delimitazione delle zone, in provincia di Bari, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche dal 1° marzo 1962 al 15 marzo 1964.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Viste le leggi 21 luglio 1960, n. 739 e 14 febbraio 1964, n. 38, recanti provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Visto l'art. 1 della citata legge 21 luglio 1960, n. 739, che prescrive la delimitazione a cura del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro delle zone nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche cui possono essere concesse le provvidenze previste nello stesso articolo;

Visto l'art. 1, secondo comma, lettera *a*), della legge 14 febbraio 1964, n. 38, che autorizza la spesa destinata agli interventi preveduti nel citato art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, per i danni cagionati alle aziende agrarie dagli eventi naturali di carattere eccezionale durante il periodo dal 1° marzo 1962 al 15 marzo 1964;

Sentiti l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e l'Ispettorato ripartimentale delle foreste per la provincia di Bari;

Decreta:

Per la provincia di Bari si delimitano, a' sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, le seguenti zone per le calamità naturali e le eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dal 1° marzo 1962 al 15 marzo 1964:

comuni di Altamura, Andria, Casamassima, Castellana Grotte, Corato, Gioia del Colle, Gravina di Puglia, Grumo Appula, Locorotondo, Minervino Murge, Noci, Putignano, Rutigliano, Ruvo di Puglia, Sammichele di Bari, Santeramo in Colle, Spinazzola, Toritto, Turi, Valenzano, tutti per l'intero territorio comunale;

comune di Acquaviva, per le località Annunziata, Santa Chiara, Ardillo, Parlante, Montevelle, Cellamare, La Rena, Vado Sant'Angelo, Procino, La Padula, Donna Chiara, Casalicchio, La Parata, Santa Croce, San Domenico, Scappagrano, Pepe, Monte, Telavera, Gramiglione, Sant'Anna, Panizza, Tre Lame, Casino de Santis, Ciminarosa, Cappi, San Vito, Maselli, Casino San Martino, Salemme, San Pietro;

comune di Adelfia, per le località Pascutti, Pozzotorno, Molignana, Montepurgano, Pezza delle Rose, Votano di Volpi, Castello Prone, Viscigliano, Abbatevola, nonchè il territorio confinante con l'agro di Bitritto, con l'agro di Valenzano e la frazione Loseto del comune di Bari;

comune di Alberobello, per le località Chiesa, Monte del Sale, San Leonardo, Paparale, Cielo Cielo, Casino Curri, Barsento, Monte della Guardia, Vaccari, Gabellota, Lama Colonna, Alberto della Croce, Neviera, Cimitero, Gravinella, Marappa, Signorangela, Strasciolla, Spirito Santo, Coreggia, Malvisco, Mazza Lorsa, Pozzo di Cecca, Iurella;

comune di Binetto, per la località Curino o Conche, nonchè per il territorio posto a sud del centro abitato sino ai confini con l'agro di Grumo Appula;

comune di Bitetto, per le località Chiusine, Conche, Torre di Leo, Poggio Vivo, Noino nonchè per il territorio posto a sud e sud-est del centro abitato sino ai confini con gli agri di Binetto, Sannicandro e Bitritto;

comune di Bitonto, per le località Crocifisso, Montelli, Pozzo del Castello, Sant'Eugenio, Bazarico, Monte Freddo, Parco Chiusomatera, Casino d'Indrio, San Demetrio, Torre Iacono, Lama di Macina, Guardiola, Boscariello, Fondo Marò, Sotto, Casalicchio, Ponte San Marco, Chiancarello, Ponte Santa Teresa, Ponte Madonna Carmine, Pozzo Cupo, Balice, Tauro, Bellaveduta, Violene Gentile, Torre Quadra nonchè per il territorio posto a sud delle strade vicinali Bosco Iacono e Spinelli comprendente l'intero territorio della frazione Mariotta;

comune di Bitritto, per la località Cardo nonchè per il territorio posto a sud delle strade comunali per Bitetto e per Loseto;

comune di Canosa, per le località Colavecchia, Marchesa, Gagliardi, Pezza del Tufo, Notario, San Vito, Tratturo, Pescara, Sant'Antonio, La Grasta, Posta di Pasta, Belvedere, Profico, Don Gerardo, Carro, Ferrante, Castelletto, Inforcaturo, San Domenico, Minoia;

comune di Cassano, per le località Rossano, Cardillo, Monache, Conca, San Francesco, Petruzzellis, Parco del Conte, Scappagrano, Masseria di Cristo, Pozzo Rosso, Ospedaletto, Melillo, Malatesta, Piciaccia, Lago Ferrata, Spagnola, Laudati, Petrosa, Fasano, Lama di Bassi, San Lorenzo, Macchie, Scaletta, Salvella, Capoposto, Cola di Rosa, Incoronata, Santella, De Stefano, Barbieri, Stella, Masseria Gentile, Casino de Bellis, Conca d'oro, Miani, Le Murge;

comune di Cellammare, per le località Falerna, Cocevola;

comune di Conversano, per le località Chienna, Schipa, Campagna, Castiglione, Termiti, Iatta, Elevante;

comune di Monopoli, per le località Sant'Oronzo, Mandorla Amara, Vagone, Torchiano, Aratico, Pergola, Imella, Paredano, Torre Nuova, Canale, Monteselva, Monte Fame, Gorgofreddo, Scarciglio, La Gravina, San Nicola, Grave del Cavallo, Traversa, Parcato, Trevisano, Virbo, Sant'Oceano, Petrarulo, Cozzana;

comune di Palo del Colle, per le località Danisi, San domenico, Casa Montana, De Facendis, Sorgente, Torre del Tuono, Monte del Sole, Manzari, Fieno, Ferro, Riconca, Lama di San Domenico, Lama Parco Lovrano, Lama Cupa, Tagliadigito, Auricarro, Favaro, Petrosino, Macchia di Forges;

comune di Polignano a Mare, per le località Borgo Scorzone, Monte della Vecchia, Votano, Francavilla, Serra dei Grassi, Scattone, Longo, Angiulli, Mancini;

comune di Sannicandro di Bari, per le località Noino, Parco del Conte, Parco dei Preti, Parco Ambrosio, Tenente, Parco Matullo, Scalera, Paese di Paese, Sant'Arcangelo, Pezzalta, Mistella, Cotizza, Parco Antipapa, Patezza, Parco Chiesa, Molignano, Tagliafava, Buttano, Vezzetta, Parco Signora, Parco Noviello, Parco Piscina, Santa Chiara, Adamo, Parco Scirocco, Romigliacco, Parco Ferrante, Perna, Parco dei peragini;.

comune di Terlizzi, per le località Sant'Antuono, Parco Comunale, Magnafava, Madonna delle Grazie, Lazzaro, De Sario, Le Palude, Casino de Napoli, Rosamaria, Belvedere, Cappella, Chicoli, Chiesa Stella, Monteleone, Conca d'oro, Specchione, San Giorgio, Pozzelle;

comune di Trani, per le località Sant'Elia, Lamadoro, Del Prete, Santa Chiara, Bucci, Acerto;

comune di Bari, per le località Masillo Cava della Sicam, Caggiani, Fontana dei Servi, Lamasenapa, Madonna delle Grotte;

comune di Modugno, per le località Macchia Lobianco, Lamarisotti, Cardineto, Piscina Nuova, Balzignano, Procina, Sottomuro, Madonna delle Grotte.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 luglio 1964

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(6166)

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1964.

Classificazione tra le provinciali di cinque strade in provincia di Taranto.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la delibera n. 85 del 5 novembre 1963, con la quale il Consiglio provinciale di Taranto ha proposto la classificazione a provinciale delle seguenti strade:

1) 3° tronco litoranea Salentina; da Campomarino sotto Maruggio a Torre Calumena; di km. 15+500;

2) innesto strada provinciale n. 56 (innesto Taranto Martina innesto Martina Villa Catelli) ad innesto strada provinciale n. 16 (Grottaglie-Mutata Orimini) di km. 5+800;

3) innesto strada provinciale n. 17 (Grottaglie - San Marzano) a Carosino di km. 9+000;

4) innesto Castellaneta Fatizzone ad innesto Strada statale n. 106 (strada dei Pini) di km. 3+600;

5) innesto Martina Mottola ad innesto Masseria dei Monaci di chilometri 5+160;

Visto il voto n. 1141 del 23 giugno 1964, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto che le 5 strade in parola possiedono i requisiti voluti dall'art. 4 lettera *a*) e *d*) della succitata legge;

Ritenuto che le suddette strade possono, pertanto, essere classificate provinciali ai termini dell'art. 5 della legge 12 febbraio 1958, n. 126.

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960 n. 1014, le 5 strade di cui alle premesse della lunghezza complessiva di km. 39+060, possono essere classificate provinciali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 agosto 1964

Il Ministro: MANCINI

(6534)

Avvisi di rettifica

« Legge 31 maggio 1964, n. 357.

Modifiche ed integrazioni della legge 4 novembre 1963, n. 1457, recante provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963. — Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 6 giugno 1964:

Nell'art. 31, quarto comma, la citazione: "della legge 4 novembre 1963, n. 1457" dev'essere sostituita con l'altra: "della legge 4 novembre 1963, n. 1465" ».

« Legge 24 giugno 1964, n. 421.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 1964, n. 213, concernente agevolazioni in materia di imposta di bollo nonchè in materia di tasse di bollo sui documenti di trasporto per taluni atti relativi al commercio internazionale. — Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 26 giugno 1964:

Nell'articolo unico, terzo comma, penultima riga, alla parola "registrazione" dev'essere sostituita la parola "restituzione" ».

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 13 luglio 1964 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Samuel P. Dieli, Console presso il Consolato generale degli Stati Uniti d'America a Palermo.

(6624)

In data 13 luglio 1964 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Walter H. Lubkeman Console presso il Consolato generale degli Stati Uniti d'America a Milano.

(6625)

In data 13 luglio 1964 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. William J. Waller, Vice console presso il Consolato generale degli Stati Uniti d'America a Napoli.

(6659)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di indennità dovuta per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria. (Rettifica).

Opera per la valorizzazione della Sila

Nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana in data 25 giugno 1964, n. 154, avviso relativo alla ditta Berlingieri Anselmo fu Annibale, Melissa, decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1950, n. 781, alla pagina 2721, righi 1° e 2° della prima colonna, in luogo di: « L. 57.274.389 (lire cinquantasettemilioni duecentosettantaquattromila trecentottantanove) », leggasi: « L. 56.101.889 (lire cinquantaseimilioni centounomilaottocentottantanove) »; alla pagina 2723, colonna 9 (indennità di espropriazione - L.) del prospetto:

	855.400		
	445.650		
in luogo di:	3.271.250	leggasi:	4.100.000
	700.200		
			56.101.889
	57.274.389		

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(6661)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevute di titoli di Debito pubblico

(1a *pubblicazione*). Elenco n. 1

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 28 mod. 241 D.P. — Data: 30 novembre 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Ascoli Piceno — Intestazione: Torquati Angela fu Carlo — Titoli del Debito pubblico: nominativi 4 — Capitale L. 14.800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 162 mod. 241 D.P. — Data: 14 dicembre 1961 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Grosseto — Intestazione: De Gregori Francesca, nata a Porto Santo Stefano il 19 settembre 1942 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 20.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1 mod. 241 D.P. — Data: 3 luglio 1962 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Reggio Calabria — Intestazione: Corso Anna e Bonsignore Mario — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 30.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 174 mod. 241 D.P. — Data: 4 dicembre 1962 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Novara — Intestazione: Valsesia Marinella, nata a Buronzo il 26 luglio 1925 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 20.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 267 mod. 241 D.P. — Data: 7 ottobre 1963 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Napoli — Intestazione: Iovene Francesco, nato a Ischia il 14 marzo 1902 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 15.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6953 mod. 25-A — Data: 23 ottobre 1963 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento D.P. — Intestazione: Micantoni Amelia, nata a Roma il 15 settembre 1901 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 107.400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 42 mod. 241 D.P. — Data: 19 dicembre 1963 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Pisa — Intestazione: Don Carlo Delli — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 300.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 38 mod. 241 D.P — Data: 17 dicembre 1963 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Agrigento — Intestazione: Giglia Rosa, nata a Favara il 14 marzo 1892 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 5300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 57 mod. Cambio Redim. — Data: 8 agosto 1962 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Roma — Intestazione: Esposito Ivano, nato a Roma il 4 aprile 1934 — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 190 mod. 241 D.P. — Data: 2 aprile 1963 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Campobasso — Intestazione: Francalancia Giovanni, nato a Toro il 27 giugno 1920 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 9000.

A termini dell'art 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 7 agosto 1964

Il direttore generale reggente: GRECO

(6557)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 159

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 20 agosto 1964

1 Dollaro USA	624,84
1 Dollaro canadese	579,30
1 Franco svizzero	144,615
1 Corona danese	90,165
1 Corona norvegese	87,247
1 Corona svedese	121,675
1 Fiorino olandese	172,947
1 Franco belga	12,558
1 Franco francese	127,501
1 Lira sterlina	1740,775
1 Marco germanico	157,157
1 Scellino austriaco	24,215
1 Escudo Port.	21,715

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1963, registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 1964, registro n. 18 Tesoro, foglio n. 243, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dalla signora Martone Lucia, residente in Napoli, via Martini d'Otranto, 21, avverso il decreto ministeriale n. 2273949 del 19 dicembre 1951, con il quale venne concessa al marito della ricorrente, signor Lipori Gennaro, deceduto il 28 agosto 1961, indennità una volta tanto dal 1° maggio 1948 al 30 aprile 1950.

(6483)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Revoca della zona di divieto di caccia e uccellagione di Bagnolo Piemonte (Cuneo)

Con decreto ministeriale 6 agosto 1964 il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti ministeriali 16 giugno 1954, 22 luglio 1956 e 8 agosto 1957, nella zona di Bagnolo Piemonte (Cuneo) dell'estensione di ettari 940 circa viene revocato.

(6536)

PREFETTURA DI TRIESTE

Riduzione di cognomi nella forma italiana

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 9 novembre 1963 dal sig. Fernetich Carlo, nato a Verteneglio (Pola) il 24 giugno 1926, residente a Roma, in via dei Ciclamini n. 41, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Fernetti;

Accertato ché detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza del suddetto richiedènte e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Fernetich Carlo è ridotto nella forma italiana di Fernetti.

Analoga riduzione ha effetto anche nei confronti dei congiunti del predetto, indicati nella situazione della famiglia e precisamente:

1) Coslovi Anna, nata ad Umago il 27 giugno 1929, moglie;
2) Fernetich Sergio, nato a Verteneglio il 31 agosto 1949, figlio.

Il sindaco del comune di Roma è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri 4° e 5° del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 30 luglio 1964

p. *Il prefetto*: PASINO

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 24 febbraio 1964 dal sig. Grahonja Patrizio, nato a Muggia (Trieste) l'11 gennaio 1936, ivi residente in salita Muggia Vecchia n. 10, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Gracogna;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Grahonja Patrizio è ridotto nella forma italiana di Gracogna.

Analoga riduzione ha effetto anche nei confronti dei congiunti del predetto, indicati nella situazione della famiglia e precisamente:

1) Luca Silva, nata a Muggia il 30 luglio 1940, moglie;
2) Grahonja Pierpaolo, nato a Trieste il 18 gennaio 1964, figlio.

Il sindaco del comune di Muggia è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri 4° e 5° del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 30 luglio 1964

p. *Il prefetto*: PASINO

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 27 febbraio 1964 dalla signora Grbac Maria in Gardina, nata a Lanischie il 6 agosto 1927, residente a Trieste in via della Rampa n. 1, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome di nascita nella forma italiana di Gherbassi;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza della suddetta richiedente, e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita originario sopra indicato della signora Grbac Maria in Gardina è ridotto nella forma italiana di Gherbassi.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri 4° e 5° del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessata.

Trieste, addì 30 luglio 1964

p. *Il prefetto*: PASINO

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 24 marzo 1964 dal sig. Grubiša Matteo, nato a Pisino (Pola) il 4 febbraio 1910, residente a Trieste, Padriciano n. 60, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Grubissa;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza del suddetto richiedente, e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Grubiša Matteo è ridotto nella forma italiana di Grubissa.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri 4° e 5° del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 30 luglio 1964

p. *Il prefetto*: PASINO

(6445)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per titoli ad un posto di sanitario presso il manicomio giudiziario di Barcellona Pozzo di Gotto (gruppo 7°)

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758 e la tabella organica approvata con regio decreto 4 aprile 1935, n. 497;
Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 25 agosto 1948, n. 197;
Vista la tabella unica annessa alla legge 17 febbraio 1958, n. 111;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di sanitario aggregato presso il manicomio giudiziario di Barcellona Pozzo di Gotto, con la retribuzione iniziale di L. 464.400 annue lorde (gruppo 7°).

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, del diploma di abilitazione all'esercizio della professione, ovvero aver titolo alla abilitazione provvisoria;

b) essere iscritti all'albo dei medici chirurghi;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) essere di sana e robusta costituzione, immune da difetti ed imperfezioni fisiche;

f) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

h) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica Amministrazione o decaduti da un impiego statale per i motivi indicati all'art. 127, lettera *d*) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi può essere disposta la esclusione dal concorso con provvedimento motivato del procuratore generale presso la Corte di appello di Messina.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, dovranno pervenire entro e non oltre i sessanta giorni successivi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, alla Procura generale di Messina.

Non saranno accolte le domande pervenute, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal timbro a data apposto dalla anzidetta Procura generale.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

1) il proprio nome e cognome;

2) la data ed il luogo di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana o del titolo di equiparazione;

4) il Comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate o gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, del diploma di abilitazione all'esercizio della professione, o di aver titolo alla abilitazione provvisoria;

8) di essere iscritti all'albo dei medici chirurghi;

9) la propria residenza o il proprio domicilio al quale dovranno essere inviate le comunicazioni concernenti il concorso.

La domanda deve essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) diploma originale o copia autenticata, su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

2) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie nel conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato su carta bollata, dall'Università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

3) uno dei seguenti documenti militari:

a) per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per sottufficiali e militari di truppa), rilasciato dall'autorità militare competente, in bollo;

c) per gli aspiranti che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente Consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo non abbiano prestato servizio militare: copia o estratto del foglio matricolare militare, rilasciato dal distretto militare competente in bollo;

c) per gli aspiranti che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva: certificato di esito di leva, rilasciato dal sindaco, in bollo, e vistato dal commissario di leva;

4) gli eventuali titoli accademici rilasciati da Università o da Istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami) di cui gli aspiranti siano forniti, quelli attestanti l'attività professionale effettivamente ed ininterrottamente prestata per un periodo non inferiore a sei mesi presso gli Istituti di prevenzione e pena o altri Enti pubblici (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.) e quelli dottrinari (pubblicazioni scientifiche, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.).

Art. 5.

La Commissione esaminatrice, composta a termini dell'art. 3 del regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758 — dopo aver preliminarmente determinati, mediante coefficienti numerici, i criteri di valutazione dei titoli, avuto riguardo alla qualificazione dell'istituto presso il quale il candidato dovrà svolgere la sua opera, e dopo aver provveduto ad una dettagliata elencazione dei titoli posseduti da ciascuno degli aspiranti medesimi — formerà la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva a ciascuno attribuita in base ai titoli stessi.

A parità di merito si terrà conto delle preferenze stabilite dalle disposizioni in vigore.

Tale graduatoria dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia corredata dalla relazione e del parere previsti dal citato art. 3 del regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758.

Art. 6.

Il Ministro, con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, provvede a nominare il vincitore del concorso, tenendo conto delle risultanze della graduatoria e del motivato parere espresso dalla Commissione.

La nomina è subordinata all'accertamento dei requisiti richiesti per il conferimento dell'incarico.

A tal fine il vincitore medesimo sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia, nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata, dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine se l'aspirante è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del Comune presso il quale è stato trascritto l atto di nascita, se l'aspirante è nato all'estero;

b) certificato di cittadinanza italiana, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, ovvero dall'ufficio dello stato civile del Comune di origine;

c) certificato di godimento dei diritti politici, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

d) certificato, su carta bollata, rilasciato dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, immune da difetti o imperfezioni che possano influire sulla sua idoneità al servizio.

Gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilabili o invalidi per servizio produrranno un certificato medico rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenente, fra l'altro, ai sensi dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità degli altri nè alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso;

e) certificato generale del casellario giudiziale, su carta bollata, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

f) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione;

g) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi.

I documenti di cui alle precedenti lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Il presente decreto sara trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 giugno 1964

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1964
Registro n. 5 Grazia e giustizia, foglio n. 103. — GALLUCCI

(6494)

Concorso per titoli ad un posto di sanitario presso le carceri giudiziarie di Milano (gruppo 1°)

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758 e la tabella organica approvata con regio decreto 4 aprile 1935, n. 497;

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 25 agosto 1948, n. 197;

Vista la tabella unica annessa alla legge 17 febbraio 1958, n. 111;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di sanitario aggregato presso le carceri giudiziarie di Milano, con la retribuzione iniziale di L. 316.800 annue lorde (gruppo 1°).

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, del diploma di abilitazione all'esercizio della professione, ovvero aver titolo alla abilitazione provvisoria;

b) essere iscritti all'albo dei medici chirurghi;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) essere di sana e robusta costituzione, immune da difetti ed imperfezioni fisiche;

f) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

h) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica Amministrazione o decaduti da un impiego statale per i motivi indicati all'art. 127, lettera *d*) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tali requisiti debbono essere posséduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi può essere disposta la esclusione dal concorso con provvedimento motivato del procuratore generale presso la Corte di appello di Milano.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, dovranno pervenire entro e non oltre i sessanta giorni successivi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, alla Procura generale di Milano.

Non saranno accolte le domande pervenute, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal timbro a data apposto dalla anzidetta Procura generale.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

1) il proprio nome e cognome;

2) la data ed il luogo di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana o del titolo di equiparazione;

4) il Comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate o gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, del diploma di abilitazione all'esercizio della professione, o di aver titolo alla abilitazione provvisoria;

8) di essere iscritti all'albo dei medici chirurghi;

9) la propria residenza o il proprio domicilio al quale dovranno essere inviate le comunicazioni concernenti il concorso.

La domanda deve essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) diploma originale o copia autenticata, su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

2) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie nel conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato su carta bollata, dall'Università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

3) uno dei seguenti documenti militari:

a) per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per sottufficiali e militari di truppa), rilasciato dall'autorità militare competente, in bollo;

c) per gli aspiranti che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo non abbiano prestato servizio militare: copia o estratto del foglio matricolare militare, rilasciato dal distretto militare competente in bollo;

c) per gli aspiranti che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva: certificato di esito di leva, rilasciato dal sindaco, in bollo, e vistato dal commissario di leva;

4) gli eventuali titoli accademici rilasciati da Università o da Istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami) di cui gli aspiranti siano forniti, quelli attestanti l'attività professionale effettivamente ed ininterrottamente prestata per un periodo non inferiore a sei mesi presso gli Istituti di prevenzione e pena o altri Enti pubblici (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.) e quelli dottrinari (pubblicazioni scientifiche, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.).

Art. 5.

La Commissione esaminatrice, composta a termini dell'art. 3 del regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758 — dopo aver preliminarmente determinati, mediante coefficienti numerici, i criteri di valutazione dei titoli, avuto riguardo alla qualificazione dell'istituto presso il quale il candidato dovrà svolgere la sua opera, e dopo aver provveduto ad una dettagliata elencazione dei titoli posseduti da ciascuno degli aspiranti medesimi — formerà la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva a ciascuno attribuita in base ai titoli stessi.

A parità di merito si terrà conto delle preferenze stabilite dalle disposizioni in vigore.

Tale graduatoria dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia corredata dalla relazione e del parere previsti dal citato art. 3 del regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758.

Art. 6.

Il Ministro, con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, provvede a nominare il vincitore del concorso, tenendo conto delle risultanze della graduatoria e del motivato parere espresso dalla Commissione.

La nomina è subordinata all'accertamento dei requisiti richiesti per il conferimento dell'incarico.

A tal fine il vincitore medesimo sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia, nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata, dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine se l'aspirante è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del Comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se l'aspirante è nato all'estero;

b) certificato di cittadinanza italiana, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, ovvero dall'ufficio dello stato civile del Comune di origine;

c) certificato di godimento dei diritti politici, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

d) certificato, su carta bollata, rilasciato dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, immune da difetti o imperfezioni che possano influire sulla sua idoneità al servizio.

Gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilabili o invalidi per servizio produrranno un certificato medico rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenente, fra l'altro, ai sensi dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità degli altri nè alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso;

e) certificato generale del casellario giudiziale, su carta bollata, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

f) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione;

g) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi.

I documenti di cui alle precedenti lettere b), c), d) ed e) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 giugno 1964

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1964
Registro n. 5 Grazia e giustizia, foglio n. 102. — GALLUCCI

(6495)

Concorso per titoli ad un posto di sanitario presso le carceri giudiziarie di Milano (gruppo 3°)

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758 e la tabella organica approvata con regio decreto 4 aprile 1935, n. 497;

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 25 agosto 1948, n. 197;

Vista la tabella unica annessa alla legge 17 febbraio 1958, n 111;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di sanitario aggregato presso le carceri giudiziarie di Milano, con la retribuzione iniziale di L. 361.200 annue lorde (gruppo 3°).

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, del diploma di abilitazione all'esercizio della professione, ovvero aver titolo alla abilitazione provvisoria;

b) essere iscritti all'albo dei medici chirurghi;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) essere di sana e robusta costituzione, immune da difetti ed imperfezioni fisiche;

f) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

h) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica Amministrazione o decaduti da un impiego statale per i motivi indicati all'art. 127, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi può essere disposta la esclusione dal concorso con provvedimento motivato del procuratore generale presso la Corte di appello di Milano.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, dovranno pervenire entro e non oltre i sessanta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, alla Procura generale di Milano.

Non saranno accolte le domande pervenute, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal timbro a data apposto dalla anzidetta Procura generale.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

1) il proprio nome e cognome;

2) la data ed il luogo di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana o del titolo di equiparazione;

4) il Comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate o gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, del diploma di abilitazione all'esercizio della professione, o di aver titolo alla abilitazione provvisoria;

8) di essere iscritti all'albo dei medici chirurghi;

9) la propria residenza o il proprio domicilio al quale dovranno essere inviate le comunicazioni concernenti il concorso.

La domanda deve essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) diploma originale o copia autenticata, su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

2) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie nel conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato su carta bollata, dall'Università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

3) uno dei seguenti documenti militari:

a) per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per sottufficiali e militari di truppa), rilasciato dall'autorità militare competente, in bollo;

c) per gli aspiranti che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo non abbiano prestato servizio militare: copia o estratto del foglio matricolare militare, rilasciato dal distretto militare competente in bollo;

c) per gli aspiranti che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva: certificato di esito di leva, rilasciato dal sindaco, in bollo, e vistato dal commissario di leva;

4) gli eventuali titoli accademici rilasciati da Università o da Istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami) di cui gli aspiranti siano forniti, quelli attestanti l'attività professionale effettivamente ed ininterrottamente prestata per un periodo non inferiore a sei mesi presso gli Istituti di prevenzione e pena o altri Enti pubblici (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.) e quelli dottrinari (pubblicazioni scientifiche, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.).

Art. 5.

La Commissione esaminatrice, composta a termini dell'art. 3 del regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758 — dopo aver preliminarmente determinati, mediante coefficienti numerici, i criteri di valutazione dei titoli, avuto riguardo alla qualificazione dell'istituto presso il quale il candidato dovrà svolgere la sua opera, e dopo aver provveduto ad una dettagliata elencazione dei titoli posseduti da ciascuno degli aspiranti medesimi — formerà la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva a ciascuno attribuita in base ai titoli stessi.

A parità di merito si terrà conto delle preferenze stabilite dalle disposizioni in vigore.

Tale graduatoria dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia corredata dalla relazione e del parere previsti dal citato art. 3 del regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758.

Art. 6.

Il Ministro, con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, provvede a nominare il vincitore del concorso, tenendo conto delle risultanze della graduatoria e del motivato parere espresso dalla Commissione.

La nomina è subordinata all'accertamento dei requisiti richiesti per il conferimento dell'incarico.

A tal fine il vincitore medesimo sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia, nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata, dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine se l'aspirante è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del Comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se l'aspirante è nato all'estero;

b) certificato di cittadinanza italiana, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, ovvero dall'ufficio dello stato civile del Comune di origine;

c) certificato di godimento dei diritti politici, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

d) certificato, su carta bollata, rilasciato dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, immune da difetti o imperfezioni che possano influire sulla sua idoneità al servizio.

Gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilabili o invalidi per servizio produrranno un certificato medico rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenente, fra l'altro, ai sensi dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità degli altri nè alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso;

e) certificato generale del casellario giudiziale, su carta bollata, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

f) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione;

g) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi.

I documenti di cui alle precedenti lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 giugno 1964

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1964
Registro n. 5 Grazia e giustizia, foglio n. 101. — GALLUCCI

(6496)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA BASILICATA

Concorso nazionale per la ideazione ed esecuzione di opere artistiche nei padiglioni della « Caserma Lucania », di Potenza.

IL PROVVEDITORE
ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA BASILICATA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16;

Visto il decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 37;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534;

Viste le leggi 29 luglio 1949, n. 717 e 3 marzo 1960, n. 237;

Visto il decreto presidenziale 20 marzo 1963, n. 13089, registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 1963, al registro n. 1, foglio n. 212, con il quale venne approvato il progetto di 2° stralcio dei lavori di ricostruzione per danni bellici dei padiglioni della « Caserma Lucania », in Potenza, dell'importo complessivo di L. 75.850.000, di cui L. 2.860.000 per opere di abbellimento;

Considerato che l'importo delle predette opere artistiche supera la somma di L. 2.000.000, per cui è necessario bandire tra gli artisti italiani un concorso per l'ideazione ed esecuzione delle opere stesse;

A termini della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il bando di concorso tra artisti italiani per l'ideazione e l'esecuzione di opere artistiche da eseguire nella « Caserma Lucania », di Potenza.

Art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e poi, con l'alligato bando, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Potenza, addì 22 aprile 1964

Il provveditore: GRAUSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1964
Registro n. 1, foglio n. 273

BANDO DI CONCORSO

Art. 1.

Il Provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Basilicata bandisce un concorso pubblico tra artisti italiani per la ideazione ed esecuzione dell'opera d'arte appresso indicata destinata alla decorazione del padiglione della « Caserma Lucania » sita al rione Santa Maria della città di Potenza.

Descrizione dell'opera;

un pannello scultoreo in bronzo, delle dimensioni approssimative di cm. 300 × 200 a rivestimento di una delle pareti dell'atrio di ingresso principale, modellato a bassorilievo e raffigurante l'opera del soldato nella vita quotidiana della caserma.

Art. 2.

Al concorso potranno partecipare gli artisti italiani senza altre limitazioni che in possesso della cittadinanza italiana.

Art. 3.

Ogni artista potrà parecipare al concorso con non più di due bozzetti che dovranno essere eseguiti nel rapporto di uno a cinque.

E' inoltre richiesto, per il pannello, un particolare al vero delle dimensioni non minore di cm. 50 × 50.

Ciascun bozzetto dovrà portare la seguente intestazione generale.

Concorso per la ideazione dell'opera d'arte destinata alla decorazione del padiglione della « Caserma Lucania » della città di Potenza.

Ogni elaborato dovrà essere firmato e dovrà essere accompagnato da una offerta di prezzo, pure firmato, redatto in carta da bollo da L. 200, la quale dovrà inoltre contenere la esplicita affermazione che è stata presa esatta cognizione, accettandolo pienamente, di tutte le condizioni contenute nello schema di lettera di impegno allegata al presente bando, ai sensi del successivo art. 8.

In detta dichiarazione di dovrà altresì affermare che il prezzo richiesto viene considerato a tutti gli effetti pienamente remunerativo di tutti gli oneri e condizioni specificati nella citata lettera di impegno.

Detto prezzo non dovrà comunque superare la somma di L. 2.860.000 a disposizione dell'Amministrazione per l'esecuzione delle opere di che trattasi.

Art. 4.

Gli elaborati dovranno pervenire a cura, spese e rischio dei concorrenti, al Provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Basilicata con sede in Potenza, entro e non oltre le ore 12 del sessantesimo giorno dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il termine non sarà prorogabile.

Gli elaborati che dovessero pervenire all'indirizzo suddetto dopo trascorso il termine sopraindicato non saranno presi in esame, ma trattenuti a disposizione degli autori fino a trenta giorni dalla data di chiusura del concorso.

Decorsa detta scadenza il Provveditorato non risponderà degli elaborati non ritirati.

Art. 5.

Gli elaborati verranno esaminati e giudicati da una Commissione che sarà formata secondo le vigenti disposizioni di cui alla legge n. 717 del 29 luglio 1949, modificata dalla legge 3 luglio 1960, n. 237.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice formerà la graduatoria degli elaborati con esclusione di quelli ritenuti non idonei restando precisato che gli elaborati che nel loro insieme risulteranno al primo posto saranno dichiarati vincitori.

I criteri di giudizio saranno insindacabilmente fondati sull'esame comparativo degli elementi tecnici, estetici ed artistici dei singoli bozzetti nell'intento di assicurare la migliore riuscita dell'opera, tenendo presente che sarà proclamato un solo vincitore al quale sarà affidata l'esecuzione del pannello specificato nell'art. 1 del presente bando.

L'artista che risulterà vincitore si dovrà intendere compensato con l'affidamento dell'esecuzione delle opere.

Ad esso verrà corrisposto, con le modalità di pagamento indicato nello schema di lettera di impegno allegata al presente bando ai sensi del successivo art. 8, il compenso richiesto per l'esecuzione dell'opera.

Detto compenso è comprensivo di tutti gli oneri specificati nella citata lettera di impegno.

Nessun compenso verrà corrisposto per nessun motivo agli artisti presentatori dei bozzetti non vincitori.

Qualora ad insindacabile giudizio della Commissione nessuno dei bozzetti presentati sia ritenuto meritevole di realizzazione l'Amministrazione si riserva la facoltà più ampia di provvedere all'opera come meglio crederà.

L'esito del concorso verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 7.

I bozzetti non prescelti rimarranno di proprietà dei rispettivi autori e dovranno essere ritirati entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'esito del concorso.

Quelli prescelti rimarranno di proprietà dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

Art. 8.

Il vincitore dovrà presentare entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'esito del concorso il certificato di cittadinanza italiana ed attestazione del requisito richiesto dall'art. 2 del presente bando.

Ad esso sarà affidato l'incarico dell'esecuzione dell'opera sulla base delle condizioni indicate nello schema della lettera d'impegno che è allegata al presente bando, dalla quale potrà essere richiesta copia all'Ufficio del genio civile di Potenza, direttamente od a mezzo di incaricato.

A richiesta detto Ufficio, invierà a mezzo raccomandata lo schema di cui sopra, ma non risponderà di eventuali ritardi o disguidi.

Presso lo stesso Ufficio potranno essere assunte tutte le informazioni e precisazioni ritenute utili e si potranno altresì richiedere copie degli esistenti disegni (pianta, prospetto e sezioni).

Art. 9.

La partecipazione al concorso impone l'accettazione incondizionata da parte dei concorrenti di tutte le condizioni stabilite nel presente bando che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Potenza, addì 22 aprile 1964

Il provveditore: GRAUSO

All'ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile di POTENZA

OGGETTO: Lettera di impegno. Lavori esecuzione di opera d'arte destinata alla decorazione del padiglione della « Caserma Lucania », sita al rione Santa Maria di Potenza. Opera: pannello decorativo in bronzo, modellato a bassorilievo.

Il sottoscritto si obbliga con la presente ad eseguire e far eseguire per il prezzo a corpo di L. . . . . (in lettere . . . .) ed in conformità dei bozzetti presentati ed accettati dall'Amministrazione l'opera sottoelencata, nelle dimensioni *sottospecificate:*

pannello scultoreo in bronzo delle dimensioni di cm. .....x × cm. .....; a rivestimento di una delle pareti dell'atrio di ingresso principale, modellato a bassorilievo e raffigurante l'opera del soldato nella vita quotidiana della Caserma.

Il sottoscritto si obbliga altresì ad osservare tutte le modalità che verranno impartite durante il corso dei lavori stessi ed all'osservanza delle disposizioni dei regolamenti e delle leggi vigenti per l'esecuzione dei lavori per conto dello Stato.

Nel suindicato prezzo a corpo si intendono compresi e compensati la esecuzione vera e propria delle opere, i materiali, gli operai e le opere provvisionali ed i trasporti occorrenti per la posa in opera del pannello suindicato, le assicurazioni degli operai, nonchè qualsiasi altra opera per dare completamente ultimato il lavoro, ivi comprese tutte le imposte e tasse relative ed in particolare l'I.G.E. senza diritto a rivalsa.

Sul prezzo complessivo delle opere verrà trattenuto il 2 % a favore della Cassa nazionale assistenza belle arti, istituita con la legge 25 maggio 1936, n. 1216.

Il sottoscritto si impegna ad ultimare l'opera nel termine di giorni novanta a decorrere dalla data della presente, che tiene luogo del verbale di consegna. In caso di ritardo verrà applicata una penale giornaliera di L. 5000 per ogni giorno di ritardo.

Dichiara di accettare le seguenti modalità di pagamento:

il 50 % del prezzo a corpo al netto delle ritenute di legge all'atto della fornitura del lavoro completo a piè d'opera; una seconda rata pari al 50 % del prezzo a corpo al netto delle prescritte ritenute di garanzia fissate con legge, dopo che la direzione dei lavori avrà potuto accertare la regolare esecuzione e montaggio ed avrà deciso l'accettazione delle opere in attesa del collaudo. Il pagamento del saldo, corrispondente all'importo delle ritenute verrà effettuato dopo l'approvazione del regolare collaudo e dopo il nulla osta da parte della competente Sovrintendenza alle gallerie. La presente lettera d'impegno, riferendosi all'esecuzione di opere d'arte frutto dell'ingegno, gode delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 94 del regolamento sul registro.

Tutte le spese dipendenti dalla presente lettera d'impegno, comprese quelle per diritti di segreteria e di copia, sono a carico esclusivo del sottoscritto artista.

L'artista esecutore . . . .

Visto: L'ingegnere capo.

(6466)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PALERMO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Palermo.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 18607 del 25 luglio 1963 con il quale venne bandito il concorso per titoli ed esami per posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Palermo al 30 novembre 1962;

Considerato che occorre provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della Prefettura di Palermo, dell'Ordine dei medici e dei Comuni interessati;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, nn. 2211, ed il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Palermo al 30 novembre 1962 è costituita come appresso:

Presidente:

Politi dott. Lamberto, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Li Vecchi dott. Luigi, consigliere di 1ª classe del Ministero dell'interno;

Lazzara dott. Antonino, medico provinciale superiore;

Marchesi prof. Francesco, direttore della Clinica ostetrica dell'Università di Palermo;

Giaccone dott. Antonino, primario di ostetricia dello Ospedale civico e Benfratelli di Palermo;

Ingui Grazia, ostetrica condotta.

Segretario:

Traina dott. Pietro, direttore di sezione del Ministero della sanità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale, all'albo della Prefettura di Palermo e all'albo pretorio dei Comuni interessati.

La Commissione avrà sede in Palermo e non potrà iniziare i suoi lavori se non sia trascorso un mese dalla pubblicazione del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Palermo, addì 13 luglio 1964

Il medico provinciale: MORANTE

(6517)

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

UMBERTO PETTINARI, *direttore*